



ATHENA s.r.l. GESTIONE SCUOLE PARITARIE

I.T.T. AGRARIA, AGROALIMENTARE ED AGROINDUSTRIA

D.A. N° 5409 DEL 11.07.2017

Cod. Mecc.: AGTA60500F

“M. A. ROTOLO”

SCUOLA PARITARIA

Via B. Cellini n.12 - 92103 MENFI (AG)

Tel.0925/71151 - Fax 0925/71151

E-MAIL: liceorotolo@libero.it

REGOLAMENTO
D'ISTITUTO

A.S. 2024/2025

Regolamento di Istituto

Capitolo 1° - Diritti e doveri degli studenti

Capitolo 2° - Norme e Disposizioni Generali

Capitolo 3° - Assenze e Permessi degli Studenti

Capitolo 4° - Mancanze degli Studenti
Provvedimenti disciplinari ed impugnazioni

Capitolo 5° - Assemblee degli studenti e dei genitori
Associazioni degli Studenti

Capitolo 6° - Norme di coordinamento e finali

Al presente Regolamento sono annessi i seguenti Allegati, come documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all'Istituto quali:

1. Patto Educativo di Corresponsabilità - Scuola - Alunni - Genitori
(Allegato 1)
2. Regolamento di Disciplina degli Studenti (Allegato 2)
3. Regolamento Docenti e Personale A.T.A. (Allegato 3)
4. Regolamento Antifumo (Allegato 4)
5. Regolamento visite guidate, visite aziendali, stages, viaggi d'istruzione,
(Allegato 5)

Regolamento d'Istituto

Capitolo Primo

Diritti e Doveri degli studenti

(estratto dell'art. 2 del D.P.R. n. 249/98 "Statuto delle studentesse e degli studenti")

Art.1

La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio, garantito dalla Costituzione.

Essa è una comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, improntata ai valori democratici: al suo interno ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, lo sviluppo della personalità di ciascuno, il recupero delle situazioni di svantaggio e l'inclusione di tutti gli Studenti, in armonia con i principi generali dell'Ordinamento Italiano.

Art.2

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli Studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto Formativo", attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Nello spirito del Patto Formativo ogni componente si impegna ad osservare il presente Regolamento, che è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'art.10, 3 comma, lett.a), del D. Lgs n.297/1994 ed ha carattere vincolante.

Art.3

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività formative di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

La scuola garantisce la libertà di apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della professionalità del Personale Docente e della libertà di insegnamento.

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

Art.4

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.

Essi hanno, inoltre, diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola stessa, in particolare quelle relative alla conoscenza delle scelte attinenti all'organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sul loro iter scolastico.

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, al fine di attuare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Art.5

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta o mediante consultazione, possono pronunciarsi in merito.

Art.6

Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati. In particolare le assemblee degli Studenti, a livello di classe e di istituto, sono considerate parte integrante della loro formazione educativa: l'Istituzione Scolastica, dal canto suo, deve garantire e disciplinare l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola e il diritto di utilizzo dei locali.

Art.7

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art.8

La comunità scolastica promuove il rispetto e la solidarietà tra i suoi componenti. Lo Studente ha diritto alla riservatezza riguardo la propria vita personale e scolastica. I Genitori hanno il diritto di ricevere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello Studente e le valutazioni riguardanti il profitto devono essere utilizzati all'interno della comunità scolastica nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di protezione di dati personali.

Art.9

Tutti gli Studenti, anche quelli stranieri, hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono, con particolare attenzione ai bisogni degli stessi. La scuola promuove nell'ambito degli scambi culturali iniziative di accoglienza e attività varie finalizzate al confronto ed all'interazione fra le diverse culture. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguati agli Studenti diversamente abili.

Art.10

In base a quanto previsto dal D.P.R. n° 235/2007, art. 5 bis, che modifica ed integra "Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti" (D.P.R. n° 249/1998), viene stipulata un'alleanza educativa tra scuola e famiglia mediante il Patto Educativo di Corresponsabilità (All. 1) teso a definire in maniera dettagliata e condivisa i diritti e i doveri fra Istituzione Scolastica, Studenti e Famiglia. Esso comporta da parte dei contraenti un impegno di corresponsabilità finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo comune di accrescere l'efficacia del servizio scolastico per la formazione dell'Alunno. Il rispetto di tale Patto costituisce un punto di partenza importante per costruire un rapporto di collaborazione e fiducia reciproca fra Scuola, Famiglia e Studenti e per migliorare la qualità dell'Offerta Formativa ed il successo scolastico dei discenti.

Il Patto Educativo di Corresponsabilità é pubblicato sul sito web della scuola e viene sottoscritto per accettazione e presa visione dai Genitori e dallo Studente stesso all'atto dell'iscrizione scolastica, mentre per la scuola viene firmata dal Dirigente Scolastico.

Art.11

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenendo un comportamento corretto e partecipativo, ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, come precisato anche nel Patto Educativo di Corresponsabilità dell'Istituto.

Sono tenuti, inoltre, ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art.12

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Art.13

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Capitolo Secondo **Norme e Disposizioni Generali**

Art.14 - Inizio delle lezioni

Le lezioni hanno inizio alle ore 08:00.

L'ingresso degli alunni è consentito eccezionalmente fino a cinque minuti dopo l'inizio delle lezioni. Dopo tale ora è consentito l'ingresso solo ai pendolari se il loro ritardo è dovuto ai mezzi di linea, dietro autorizzazione del Dirigente.

Art. 15 - Ritardi e Ingressi alla seconda ora

Gli studenti che arriveranno in ritardo e in ogni caso entro l'inizio della seconda ora potranno essere ammessi solamente se saranno personalmente autorizzati dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori.

L'ingresso alla seconda ora è ammesso solo in casi eccezionali e non reiterati.

Nei casi in cui si verificano frequenti ritardi, giustificati o no da riferite cause di forza maggiore, che possono incidere sul rendimento scolastico o che fanno sorgere dubbi sulle cause degli stessi, il coordinatore, provvederà ad avvisare telefonicamente e/o in forma scritta le famiglie.

Dopo l'inizio della seconda ora non sarà più consentito l'ingresso a scuola, se non per gravi e giustificati motivi.

Art.16 - Cambio dell'ora

Alla fine di ogni ora è fatto divieto agli Alunni di uscire dall'aula, tranne a quelli che dovranno recarsi in palestra o in altre aule, i quali dovranno essere accompagnati dal Docente dell'ora, nel più breve tempo possibile, secondo le disposizioni.

Art.17 - Divieto di soffermarsi nei corridoi

Durante lo svolgimento delle lezioni, è fatto divieto a chiunque di soffermarsi nei corridoi o disturbare, in qualsiasi modo, il normale andamento didattico ed amministrativo.

Art.18 - Divieto di accesso ai corridoi ed alle classi per gli estranei

È assolutamente vietato a chiunque sia estraneo all'istituto scolastico accedere ai corridoi ed alle classi senza espressa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore, e comunque sempre accompagnato da un Collaboratore Scolastico. L'accesso è consentito esclusivamente negli uffici della segreteria negli orari di ricevimento al pubblico. Il tutto salvo diversa autorizzazione da parte del Dirigente.

Art.19 - Brevi permessi di uscita dalla classe

Durante le ore di lezione, i docenti possono consentire l'uscita dall'aula degli Alunni che ne facciano richiesta, solo in caso di necessità e limitatamente ad uno Studente per volta.

I docenti, dovranno, inoltre, evitare di mandare gli Alunni ai servizi igienici prima del termine della prima ora di lezione e durante il cambio delle ore.

Art.20 - Divieto di fumare

È fatto divieto di fumare a tutti all'interno e all'esterno dei locali della Scuola come regolato dall'allegato 1 al presente Regolamento. (Legge 16 gennaio 2003 n.3 art.51 "Tutela della salute dei non fumatori" e successive modificazioni).

Art.21 - Divieto di uso del cellulare

L'uso dei cellulari da parte degli Studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche è vietato. Il divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.249/1998)

La violazione di tale divieto configura un'infrazione disciplinare, rispetto alla quale la Scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni, in ordine alla gravità e alla reiterazione.

Art.22 - Decoro dei locali

Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare la pulizia dei locali e sono responsabili di ogni danno arrecato a muri, porte, finestre e suppellettili di ogni tipo.

Art.23 - Risarcimento danni

Gli Alunni saranno tenuti a risarcire l'Istituto per i danni eventualmente provocati per incuria o dolo alle strutture ed attrezzature scolastiche. Nel caso di mancata individuazione del responsabile del danno, la spesa relativa sarà ripartita equamente tra i componenti della classe interessata, fatta salva la possibilità di adottare i provvedimenti disciplinari ai sensi del presente regolamento.

Art.24 - Fine delle lezioni

Al termine delle lezioni l'uscita degli Alunni dovrà avvenire, per quanto possibile, sotto la vigilanza dei Docenti delle ultime ore e dei Collaboratori Scolastici.

Art.25 - Pausa didattica - ricreazione

Durante lo svolgimento delle lezioni gli studenti fruiranno di un intervallo di quindici minuti, dalle ore 10:55 alle ore 11:10, che avrà luogo nei pressi del perimetro dell'Istituto, dai quali è vietato allontanarsi per qualsiasi motivo.

I Docenti della seconda e terza ora controlleranno il regolare svolgimento della ricreazione. Al suono della campana che indica la fine dell'intervallo i Docenti si recheranno con sollecitudine nelle rispettive aule per attendere l'ingresso degli Alunni ed individuare eventuali ritardatari abituali nei confronti dei quali potranno assumersi provvedimenti disciplinari.

Gli assenti saranno ritenuti, a tutti gli effetti, responsabili di "abbandono arbitrario dei locali scolastici" e tale fatto potrà essere sancito con un provvedimento di "allontanamento dalla comunità scolastica" ai sensi del successivo art. 40.

Art.26 - Uso dei laboratori e delle attrezzature informatiche

L'uso delle attrezzature informatiche va regolamentato all'inizio dell'anno scolastico, in modo da soddisfare le esigenze del Piano nazionale informatica e dell'introduzione delle tecnologie informatiche nella didattica.

Il Collegio Docenti, ad inizio d'anno, individua un docente responsabile della regolamentazione dell'uso delle aule e delle attrezzature informatiche.

L'accesso alle attrezzature informatiche è assolutamente vietato agli studenti al di fuori dei progetti didattici.

Art.27 - L'aula Informatica

L'aula è aperta sia ai docenti o ai gruppi di docenti che vogliono dedicarsi ad attività di didattica e di autoaggiornamento, che agli alunni o gruppi di alunni (autorizzati ed assistiti da un insegnante che si assume ogni responsabilità) che vogliono dedicarsi ai lavori attinenti all'attività didattica ed educativa. Diventa, pertanto, indispensabile, che il responsabile delle aule sia avvisato in anticipo.

Tutti i docenti che usano l'aula sono tenuti a firmare il registro a disposizione dell'aula, indicando classe, data, ora e argomento della sessione di lavoro. Alla fine della lezione l'insegnante verifica che tutte le apparecchiature siano spente (in particolare che siano spenti i gruppi di continuità e che sia aperto l'interruttore generale).

Tutti gli utenti dell'aula informatica sono tenuti ad usare con cura la documentazione disponibile (manuali, pendrive, etc.). Sono inoltre invitati ad usare i cestini per la carta e a non abbandonare materiale nell'aula.

Il disco fisso di ogni PC è una risorsa collettiva ed è destinato al software di uso generale. Pertanto il responsabile dell'aula informatica, durante le manutenzioni periodiche provvede alla distruzione, senza preavviso, dei file memorizzati dagli utenti sui dischi fissi. I file prodotti dagli alunni vanno archiviati in apposite pendrive assegnate all'inizio dell'anno scolastico a ciascun insegnante.

Eventuali malfunzionamenti o situazioni critiche devono essere segnalati tempestivamente al responsabile dell'aula informatica o in segreteria, indicando possibilmente le condizioni in cui si sono verificati.

Nessuno è autorizzato a copiare i programmi residenti sui dischi fissi o a trasferire sui suddetti dischi software illegale o programmi il cui uso non sia finalizzato all'attività didattica (in ogni caso, per motivi di sicurezza di ciascun sistema; non è ammesso l'uso di dispositivi non in dotazione alla scuola).

Art.28 - Accesso alla rete Internet

L'Accesso alla rete Internet è consentito per attività didattiche e per la realizzazione di progetti approvati dagli organi collegiali della scuola. Chiunque acceda alla rete è tenuto a registrare su apposito modulo data, ora, scopo e durata del collegamento.

L'accesso alla rete avviene tramite la connessione stabilita dalla scuola e nessuno è autorizzato a creare nuove connessioni.

Nessun alunno può accedere alla rete se non autorizzato per iscritto dall'insegnante che si assume ogni responsabilità.

Art. 27 - Uso della fotocopiatrice

È fatto assoluto divieto di utilizzare le fotocopiatrici della scuola per uso privato. Sono consentite esclusivamente fotocopie di materiali didattici per uso collettivo da parte di classi o gruppi di lavoro previa richiesta di un docente.

Art. 28 - Attività sportive e giochi sportivi studenteschi

Durante le attività sportive, che verranno praticate nella palestra all'esterno dell'Istituto, dietro autorizzazione scritta dei Genitori, l'alunno è tenuto ad indossare un abbigliamento adeguato.

L'allievo che subisce un infortunio, anche di lieve entità, durante le lezioni di Educazione Fisica o durante attività sportive dell'Istituto, deve avvertire subito l'insegnante di Educazione Fisica. Tali infortuni sono coperti da assicurazione se denunciati entro tre giorni dall'evento.

È prevista la pratica di attività sportive fuori dall'orario scolastico.

I giochi sportivi studenteschi devono essere programmati dagli insegnanti di Educazione Fisica sottoposti all'approvazione del Collegio dei Docenti e successivamente del Consiglio d'Istituto.

Le uscite per gare sportive seguono la normativa e le procedure delle visite guidate.

Art.29 - Esonero dalle attività Sportive

Gli alunni che ritengono di dover essere temporaneamente o permanentemente esonerati dalle lezioni di Educazione Fisica e sportiva devono presentare domanda accompagnata da certificato medico. L'esonero sarà concesso dal Dirigente scolastico nei limiti e con le modalità di cui alle CC. MM. 17/7/0987 n.216 e 28/5/0988 n.146.

Gli alunni esonerati dalle lezioni di Educazione Fisica dovranno sostare in palestra, sotto la sorveglianza dell'insegnante.

Art. 30 - Visite e viaggi di istruzione

Le visite e i viaggi di istruzione per fini culturali concludono particolari cicli di lavoro scolastico e si innestano in piani operativi predisposti dai consigli di classe che vengono esaminati e approvati globalmente dal Collegio dei docenti. Considerato che le visite ed i viaggi di istruzione hanno carattere didattico e sono programmati dai Consigli di classe, i genitori degli alunni sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione a mezzo della quale autorizzano la partecipazione del proprio figlio alle suddette iniziative.

Finalità e tipologia dei viaggi sono descritti ampiamente dal T.U. 16.4.'94 n. 197 e dai punti 2 e 3 della C.M. n. 291 del 14.10.92. Per "viaggio d'istruzione" si intende un viaggio della

durata superiore a tre giorni: Per "visita guidata" si intende un viaggio della durata da uno a tre giorni.

Art.31 - Coordinazione Viaggi d'istruzione

Considerato che visite guidate e viaggi d'istruzione sono esperienze didattiche alternative, devono essere predisposti per classi intere, e in ogni caso per un numero di alunni che rappresenti non meno della metà più uno della classe. I viaggi d'istruzione sono interdetti a quelle classi che alla data di scadenza del versamento della quota abbiano fatto registrare un numero di assenze collettive arbitrare superiori a tre.

Per assenza collettiva è da intendere quella di metà più uno della classe.

Il compito di coordinare i viaggi di istruzione è affidato alle funzioni obiettivo di supporto agli alunni, e/o ad una commissione formata da due docenti eletta dal Collegio docenti che cureranno i contatti con l'Agenzia organizzatrice per decidere su tutti i programmi dei viaggi. - L'agenzia dovrà fornire tutte le garanzie e coperture assicurative previste dalla C.M. n. 291 predetta.

I viaggi d'istruzione devono essere realizzati dalle classi interessate possibilmente nello stesso periodo dell'anno.

Art.32 - Docenti Accompagnatori

Ogni viaggio dovrà avere almeno un Docente Accompagnatore ogni 15 alunni. Deve comunque essere garantita, possibilmente, la presenza di almeno un docente per classe della materia attinente alla finalità del viaggio o della visita.

L'insegnante accompagnatore dovrà curare la distribuzione e la raccolta dei moduli per il consenso dei genitori, sia per gli alunni minorenni che per i maggiorenni. Egli si occuperà, inoltre, della raccolta delle ricevute delle quote fissate per le visite e che gli alunni avranno provveduto a versare all'Istituto.

Gli accompagnatori verranno designati dal Dirigente Scolastico.

I docenti designati ad accompagnare gli alunni, sono soggetti, anche nei viaggi dove svolgono servizio di accompagnatori, alle responsabilità di cui all'art. 2047 del C.C. con integrazione di cui all'art. 61 della Legge n. 312 del 11/07/80.

Art.33 - Doveri degli Alunni

Gli alunni partecipanti ai Viaggi d'istruzione sono tenuti:

- 1) all'obbedienza alle disposizioni date;
- 2) ad un comportamento corretto e rispettoso degli altri e delle cose.

Ogni mancanza alle suddette norme sarà segnalata dagli accompagnatori al C.d.C. che ne terrà conto nell'attribuzione del voto di condotta. I casi più gravi potranno essere puniti con l'esclusione dell'alunno, per tutto il corso degli studi, da ogni altro Viaggio d'istruzione o con le sanzioni previste dalla legge.

Capitolo Terzo

Assenze e Permessi degli Studenti

Art.34 - Assenze degli Alunni maggiorenni

Le assenze degli Studenti maggiorenni potranno, se autorizzati dai Genitori, essere giustificate dagli stessi per iscritto sull'apposito libretto. La firma dovrà essere autenticata preventivamente presso la segreteria della scuola o nei modi di legge. In caso di mancata

giustificazione entro tre giorni, l'assenza sarà considerata ingiustificata. Per le assenze ingiustificate ripetute, dopo tre di esse, saranno informati i Genitori dal Coordinatore della classe con le modalità di volta in volta stabilite dal Dirigente Scolastico. Delle assenze ingiustificate il Consiglio di Classe terrà conto ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento.

Art.35 - Assenze degli Alunni Minorenni

Le assenze degli studenti minorenni debbono essere giustificate per iscritto, sull'apposito libretto da uno dei Genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, la cui firma sarà preventivamente autenticata dal Dirigente Scolastico.

Art.36 - Giustificazione delle assenze

Le giustificazioni delle assenze, fino a cinque giorni consecutivi, dovranno essere presentate al Docente della prima ora del giorno del rientro in classe, che ha il compito di valutare le motivazioni addotte.

Superati i cinque giorni di assenza consecutiva si è riammessi in classe solo dietro presentazione di giustificazione scritta e di certificazione del medico di famiglia.

Nel caso in cui lo Studente dimentichi il libretto di giustificazione i Docenti lo ammetteranno ugualmente in classe, ma l'assenza sarà considerata ingiustificata se la giustificazione non sarà prodotta entro tre giorni.

In caso di necessità ed in via del tutto eccezionale potrà essere accettata la giustificazione a mezzo di comunicazione telematica (e mail), fermo restando:

- a) la facoltà per la Dirigenza di compiere gli accertamenti che riterrà opportuni;
- b) l'obbligo di giustificazione scritta da presentare il giorno successivo.

Art.37 - Permessi di entrata posticipata o uscita anticipata

Eventuali autorizzazioni permanenti di entrate posticipate saranno concesse su richiesta motivata da presentare al Dirigente Scolastico, che valuterà caso per caso e provvederà a darne comunicazione scritta ai docenti della classe di appartenenza dell'alunno.

L'alunno che, per esigenze eccezionali, abbia necessità di uscire prima del termine delle lezioni, lo potrà fare solo se prelevato da uno dei genitori, muniti di giustificazione firmata, salvo diversa disposizione del Dirigente Scolastico, il quale, alla luce di situazioni eccezionali, potrà derogare dalla norma.

I maggiorenni potranno uscire solo dietro sottoscrizione della richiesta di permesso come da libretto di giustificazione.

L'uscita anticipata, prima del termine della IV ora è concessa solo ed esclusivamente per gravi e documentati motivi.

Eventuali autorizzazioni permanenti di uscita anticipata (per piani terapeutici o altri gravi motivi) possono essere concesse, su richiesta motivata da presentare al Dirigente Scolastico, che valuterà caso per caso e provvederà a darne comunicazione scritta ai docenti della classe di appartenenza dell'alunno.

Art.38 - Uscita Anticipata - altri casi

Le uscite anticipate rispetto al normale orario delle lezioni saranno consentite solo in casi eccezionali e documentati. I permessi saranno concessi dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori per comprovati motivi familiari, personali o di salute. Gli Studenti potranno

uscire solo se prelevati da un Genitore. In caso di necessità ed in via del tutto eccezionale, a discrezione del Dirigente Scolastico che valuterà le motivazioni addotte, potrà essere accettata la richiesta di uscita anticipata da parte del Genitore tramite e-mail e con allegato documento di riconoscimento. Altri casi di uscita anticipata, decisi di volta in volta dalla Dirigenza, per circostanze particolari saranno, quando possibile, comunicati preventivamente alle Famiglie e annotati sul registro di classe. Il Genitore che desidera fare uscire in più occasioni il/la proprio/a figlio/a anticipatamente, comunicherà tale richiesta per iscritto, con firma autenticata da depositarsi in segreteria. Si supera, così, quanto su detto a tal fine.

Il Dirigente Scolastico potrà sempre emanare diverse disposizioni nei casi di urgenza.

Art.39 -Computo delle presenze di ciascuno Studente al fine della validità dell'anno scolastico

A partire dall'a.s. 2010/2011 trova piena applicazione, per gli Studenti degli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore, la disposizione sulla validità dell'anno scolastico di cui all'art. 14 comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al D.P.R. 22 Giugno 2009, n° 122, in cui è previsto che per la validità dell'anno scolastico, al fine di procedere alla valutazione finale di ciascun Alunno, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. In relazione alla normativa vigente il monte ore complessivo ed il tetto massimo di ore di assenze risulta il seguente:

Classi	Ore settimanali	Monte ore annuale	Tetto massimo ore di assenza
I [^]	33	1089	273*
II [^]	32	1056	264*
III [^]	32	1056	264*
IV [^]	33	1089	273*
V [^]	32	1056	264*

La normativa prevede deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni, solo per casi eccezionali, certi e documentati ".... a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati". Per quanto riguarda i certificati medici saranno ritenuti validi solo per assenze pari o superiori a 5 giorni continuativi e dovranno essere debitamente compilati e datati. Essi dovranno essere presentati, improrogabilmente entro tre giorni lavorativi dal rientro a scuola, al Docente Coordinatore della classe, che provvederà a contabilizzare le assenze. Per gli Alunni diversamente abili si prescinde da tale limite.

I Docenti, Coordinatori dei Consigli di Classe, sono invitati a registrare accuratamente le ore di assenza per ciascun Alunno, informare puntualmente gli Alunni e i Genitori sul numero di assenze accumulate, ricevere gli eventuali certificati medici, accertandone la corretta compilazione e conservandoli attentamente. Avranno cura soprattutto di fornire le suddette informazioni ai soggetti interessati prima degli scrutini intermedi e finali (D.P.R. 122/2009).

I Consigli di classe sono tenuti, nelle loro periodiche riunioni, ad un controllo delle assenze e delle giustificazioni degli allievi e ad esaminare dette assenze sotto il profilo complessivo dello studente, comunicando il proprio giudizio (nel caso di assenze prolungate) allo studente e alla sua famiglia.

Capitolo Quarto

Provvedimenti Disciplinari ed Impugnazioni

Art. 40 – Sanzioni

1. Condotte che configurano mancanze disciplinari con riferimento al mancato rispetto:

- a) dei doveri elencati all'art. 3 dello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”;
- b) del Regolamento di Disciplina degli Studenti, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n.3/23 del 20/12/2023
- b) del corretto svolgimento nei rapporti all'interno della comunità scolastica;
- c) delle previsioni d’organizzazione e di disciplina del presente Regolamento;

sono sanzionate, secondo la gravità, con i provvedimenti disciplinari che saranno meglio specificati negli articoli successivi:

- Nota sul registro di classe (art. 40, comma 2);
- Nota sul registro di classe e comunicazione al Dirigente Scolastico (art. 40 comma 4);
- Convocazione dei Genitori (art.40, comma 5);
- Allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni (art. 40 comma 6);
- Allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 40 comma 7 e art. 4 comma 9 – Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- Allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico (art.40 comma 8 e art. 4 comma 9 bis – Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- Esclusione dello Studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame conclusivo del corso di studi (art.40 comma 9 e art. 4 comma 9 ter – Statuto delle Studentesse e degli Studenti);
- Sospensione dalle attività integrative (art.40 comma 10);

2. Nota sul registro per fatti avvenuti in classe

Nei casi di mancanze di lieve entità avvenute in classe, quando un semplice richiamo verbale si sia rivelato insufficiente, sarà il Docente dell’ora, dopo averne comunicato allo Studente i motivi, ad annotare quanto accaduto sul registro di classe.

3. Nota sul registro: altri casi

Nel caso di mancanza di lieve entità avvenuta durante il cambio dell’ora, durante la ricreazione o nei corridoi, nonché negli altri casi previsti dal presente Regolamento, il Docente, Coordinatore del Consiglio di Classe (su segnalazione di un Docente o di

un Collaboratore Scolastico), potrà, dopo averne comunicato i motivi allo Studente, annotare quanto accaduto sul registro di classe.

4. Nota sul registro con comunicazione al Dirigente Scolastico

Nei casi di mancanza di maggiore entità avvenuta in classe, il Docente potrà, dopo averne comunicato le motivazioni all'Alunno, stendere una nota sul registro di classe e riferire subito del provvedimento al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori, che potranno eventualmente adottare provvedimenti più gravi ai sensi degli articoli 40.5 (convocazione dei Genitori) o 40.6 (proposta di allontanamento dalla comunità scolastica).

5. Convocazione dei Genitori

Nei confronti dello Studente che abbia riportato tre note non lievi o più di cinque lievi sul registro, su iniziativa del Docente Coordinatore della classe, che avrà quindi cura di controllare periodicamente il numero delle note disciplinari, si potrà provvedere a convocare i Genitori per discutere alla presenza dell'Alunno interessato, sulle motivazioni e sulle eventuali giustificazioni delle ripetute mancanze.

Nel caso in cui, dopo questo colloquio, lo Studente dovesse incorrere in altra nota disciplinare sul registro, ad iniziativa del Docente Coordinatore della classe, si proporrà al Consiglio di Classe l'adozione di un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica ai sensi dell'art. 40.6 - 40.7 previa convocazione dei Genitori.

6. Allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di 15 giorni

Nel caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, su proposta del Docente Coordinatore, del Dirigente Scolastico o di un Docente della classe - potrà essere convocato il Consiglio di Classe, anche a mezzo telefono, per il temporaneo allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) fino ad un massimo di giorni 15.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto, anche, come sancito dagli artt.22 e 23 e 24 quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

Per brevi sospensioni, fino ad un massimo di 3 giorni e comunque dopo aver convocato l'Alunno interessato ed i suoi Genitori, sarà discrezione del Dirigente Scolastico o, in sua assenza, del suo sostituto adottare un provvedimento disciplinare. Per la validità della seduta del Consiglio di Classe, nel caso d'adozione di provvedimenti disciplinari, sarà sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti lo stesso.

7. Allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (art. 4 comma 9 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Il Provvedimento è disposto dal Consiglio di Istituto per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.

8. Allontanamento dello Studente dalla comunità scolastica fino al termine

dell'anno scolastico (art. 4 comma 9 bis – Statuto delle Studentesse e degli Studenti)
Il Provvedimento è disposto dal Consiglio di Istituto, nei casi di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto della persona, per atti di violenza grave o connotati da una particolare gravità, tale da determinare una seria apprensione a livello sociale. In tal caso non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello Studente nella comunità scolastica durante l'anno. Salve sempre le disposizioni in materia di obbligo scolastico e di validità dell'anno scolastico.

9. Esclusione dello Studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame conclusivo del corso di studi (art. 4 comma 9 ter – Statuto delle Studentesse e degli Studenti)

Nei casi più gravi, il Consiglio di Istituto può disporre l'esclusione dello Studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi. E' importante sottolineare che le sanzioni disposte dal Consiglio di Istituto possono essere irrogate, soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione Scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi, dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa.

10. Sospensione dalle attività integrative

Per gli Studenti che nel corso dell'anno scolastico siano incorsi in provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica per una durata complessiva di giorni 3 o abbiano commesso un'infrazione grave o abbiano già riportato 5 note sul registro, il Consiglio di Classe potrà disporre l'esclusione dello Studente di partecipare ai viaggi d'istruzione e/o altre attività integrative facoltative nell'anno scolastico in corso.

Per gli Studenti che abbiano riportato un provvedimento di allontanamento delle lezioni di 5 o più giorni è preclusa in ogni caso la partecipazione ai viaggi d'istruzione o attività ricreative.

Art. 41 - Mancanze disciplinari commesse durante le attività integrative

Salvo in ogni caso le conseguenze discendenti da comportamenti sanzionabili in sede penale o civile, i Docenti accompagnatori nei viaggi d'istruzione o nelle altre attività integrative potranno al ritorno proporre ai rispettivi Consigli di Classe sanzioni disciplinari, commisurate alla gravità dei comportamenti manifestati durante lo svolgimento di tali attività.

Art. 42 - Permanenza dei doveri di studio

L'allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni) non esonera l'Alunno dal dovere di assolvere agli impegni di studio e di tenersi informato su quanto viene svolto nell'ambito della programmazione didattica, così da potere reinserirsi agevolmente nel dialogo educativo.

Art. 43 - Attività a favore della comunità scolastica

Lo Studente potrà sempre chiedere di convertire le sanzioni di allontanamento dalla comunità scolastica con azioni a favore della stessa, da concordare di volta in volta con il Consiglio di Classe.

Art. 44 - Assenze di massa

Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Coordinatori cercheranno sempre, con l'ausilio dei Genitori, che saranno convocati quando si riterrà opportuno per accompagnare i figli al rientro, di mettere in atto tutte quelle strategie che possano evitare il ripetersi di assenze di massa.

Nel caso di assenze di massa non giustificate e non giustificabili nemmeno facendo riferimento ad accadimenti di carattere sociale, economico o religioso di particolare rilevanza, l'ufficio di Dirigenza valuterà di volta in volta i provvedimenti da adottare.

I Genitori saranno convocati eventualmente in assemblea o ricevuti dal Dirigente Scolastico, dai Collaboratori, dall'insegnante della prima ora o dal Docente Coordinatore della classe.

Art. 45 - Mancanze durante gli Esami

Viene integralmente richiamato il comma 11 dell'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti *"le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni"*

Art. 46 - Ricorso contro le sanzioni - Organo di Garanzia

Contro tutte le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (Genitori, Studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, ad apposito Organo di Garanzia interno alla Scuola, costituito ai sensi dell'art. 44, che dovrà esprimersi nei successivi 10 giorni; qualora l'O.d.G. non decida entro tale termine, la sanzione sarà ritenuta confermata.

Art. 47 - Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è eletto dal Consiglio di Istituto e dura in carica tre anni; viene rinnovato in coincidenza del rinnovo dello stesso. Per la componente studentesca per cui è previsto il rinnovo annuale della rappresentanza in Consiglio di Istituto, il rinnovo è annuale.

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente, che lo presiede ed è composto da cinque membri:

- due insegnanti nominati dal Consiglio di Istituto;
- un rappresentante eletto dagli studenti;
- un rappresentante eletto dai genitori;

La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno scolastico. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto. Svolgono il ruolo di Rappresentanti dei docenti i primi due eletti per la componente docenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante dei genitori il primo eletto per la componente genitori nelle elezioni del Consiglio di Istituto. Svolge il ruolo di Rappresentante degli studenti il primo eletto per la componente studenti nelle elezioni del Consiglio di Istituto.

Nei casi di non compatibilità (ad esempio, il soggetto fa parte dell'organo che ha irrogato la sanzione o il soggetto è parte in causa del provvedimento) verranno nominati membri supplenti dalle rispettive componenti.

L'Organo di Garanzia potrà operare con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità di voti la sanzione si intende confermata.

Inoltre l'Organo di Garanzia, decide su richiesta degli Studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.

La competenza a decidere in via definitiva sui reclami contro le presunte violazioni del Regolamento è del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, previo parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale, presieduto dal Direttore dell'U.S.R. (o da un suo delegato) e composto da:

- a) due Studenti, designati dal coordinamento regionale delle Consulte Provinciali degli studenti;
- b) tre Docenti, designati nell'ambito della comunità scolastica regionale
- c) un Genitore designato nell'ambito della comunità scolastica regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo avere verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti procede all'istruttoria sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

L'art. 5, comma 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, fissa il termine perentorio di 30 giorni entro il quale l'Organo di Garanzia regionale deve esprimere il proprio parere, se il parere non viene comunicato, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

Art. 40 - La responsabilità civile può insorgere a carico dei **Genitori**, soprattutto in presenza di gravi episodi di violenza, di bullismo, di cyberbullismo o di atti vandalici per eventuali danni causati dai figli a terzi soggetti o cose durante lo svolgimento dell'attività didattiche. Tale responsabilità è riconducibile ad una *culpa in educando*. Inoltre, si potrebbe ravvisare una **responsabilità del personale scolastico**, se tali azioni sono compiute all'interno dell'istituto, in caso di omissione del dovere di vigilanza nei confronti degli Studenti, in applicazione del principio della *culpa in vigilando*.

Capitolo Quinto

Assemblee degli Studenti e dei Genitori

Associazioni degli Studenti

Art. 48 - Assemblee

I Genitori e gli Studenti hanno diritto di utilizzare i locali e le attrezzature dell'Istituto per riunirsi in assemblea nel rispetto delle norme di cui agli articoli 13, 14 e 15 del Testo Unico della Legislazione della Scuola e delle Circolari Ministeriali emanate in proposito, che si richiamano integralmente.

Le assemblee non sono organi della scuola, ma strumenti d'autonomia studentesca. Le loro decisioni hanno vigore per gli studenti, purché non in contrasto con norme di legge o con altre norme del presente regolamento.

Art. 49 - Assemblee degli Studenti - Modalità di organizzazione

Le assemblee di Istituto e di Classe rappresentano un'occasione di crescita democratica, oltre che culturale; pertanto gli Allievi sono invitati ad una consapevole, ordinata ed attiva partecipazione.

Le assemblee di Classe, della durata di due ore, saranno concesse dal Dirigente Scolastico, su richiesta dei rappresentanti di classe, compatibilmente con le esigenze didattiche, almeno tre giorni prima.

Nel corso dell'anno scolastico è consentito lo svolgimento di una assemblea di Istituto ed una di Classe al mese.

Le assemblee straordinarie di Istituto, aventi per oggetto problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, alle quali possono partecipare esperti, devono essere concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Non è consentito lo svolgimento di assemblee, di alcun tipo, nell'ultimo mese dell'attività didattica.

L'assemblea di Istituto è richiesta al Dirigente dagli Alunni Rappresentati di Istituto.

Durante lo svolgimento delle assemblee sarà redatto un verbale (da consegnare all'ufficio di Dirigenza), nel quale saranno riassunte le problematiche trattate e riportate le eventuali richieste.

In caso di riunioni assembleari non è data facoltà agli Alunni di rinunciare per uscire dall'Istituto. Coloro che non volessero partecipare sono tenuti a rimanere in classe.

Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico e dalla gestione dell'Istituto e la richiesta deve essere fatta con congruo anticipo.

Le assemblee sono gestite e dirette dagli studenti, con l'assistenza dei docenti.

Art.50 - Incontri Docenti e Genitori

Gli incontri tra Professori e Genitori, specialmente quelli di carattere generale, sono stabiliti da un calendario predisposto dal Dirigente scolastico ed approvato dal Collegio dei docenti. Saranno garantiti il loro ordinato svolgimento e l'opportuna riservatezza. Qualora lo richiedessero particolari esigenze di carattere didattico e disciplinare, il Dirigente scolastico potrà disporre appositi incontri con i Genitori degli studenti di un'intera classe o di singoli allievi. La stessa facoltà è riservata ai Docenti componenti dei consigli di classe.

I docenti possono incontrare i genitori al di fuori del calendario predisposto, quando si ritiene opportuno comunicare tempestivamente con loro.

Art.51 - Assemblee dei Genitori

Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto.

La data e l'orario dello svolgimento delle Assemblee devono essere concordati di volta in volta con il Dirigente scolastico.

L'Assemblea di classe dei Genitori è convocata su richiesta di uno dei genitori eletti nei Consigli di Classe.

L'Assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta:

- del Dirigente scolastico;
- del Comitato studentesco,
- dalla maggioranza dei genitori.

Il Dirigente scolastico autorizza la convocazione ed i genitori promotori ne danno comunicazione, mediante affissione di avviso all'Albo dell'Istituto, rendendo noto anche l'Ordine del Giorno.

All'Assemblea dei genitori, di classe o d'Istituto, possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico e gli insegnanti, rispettivamente della Classe o dell'Istituto.

Art. 52 - Distribuzione di volantini, affissioni, raccolte di denaro

La distribuzione di volantini all'interno della scuola è consentita alle sole componenti dell'Istituto, purché ciò non intralci il normale funzionamento della Scuola e previa consegna di una copia al Dirigente scolastico, che concederà l'autorizzazione. Appositi spazi saranno a disposizione degli organi collegiali eletti e delle rispettive componenti, per affiggere comunicazioni o avvisi inerenti le rispettive attività.

L'affissione di manifesti da parte degli alunni e del personale docente o non, sempre che riguardanti le loro specifiche attività scolastiche, sindacali o politico-culturali, verrà effettuata-previa autorizzazione del Dirigente scolastico di concerto con l'Amministrazione della scuola.

Sono esclusi dal diritto all'affissione all'interno della Scuola i manifesti dei partiti politici.

Nel pieno rispetto di tutte le differenziazioni di tipo culturale, politico, sociale, etnico e religioso, qualunque forma di manifestazione esteriore di opinione religiosa, sindacale, politica (es. tavoli per raccolta di firme, presepe, mostre, ecc.) deve essere preventivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico. La raccolta di denaro da parte degli alunni e del personale, all'interno dell'Istituto, potrà essere autorizzata dal Dirigente scolastico se ha finalità umanitarie e previa opportuna indagine e accertamento sullo scopo della raccolta.

Capitolo Sesto **Norme di Coordinamento e Finali**

Art. 49 - Approvazione e Affissione

Il presente Regolamento va approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto.

Il presente Regolamento sarà affisso il giorno successivo a quello dell'approvazione da parte del Consiglio di Istituto.

Lo stesso può essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto, con deliberazione che ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri presenti.

Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 29/08/2024